

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^{ta} COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966

(69^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Determinazione dei casi di obbligatorietà dell'impianto d'ascensori per il trasporto di persone » (1636) (D'iniziativa del senatore Vecellio) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 977, 980, 981
DE UNTERRICHTER, relatore	977, 978, 979, 980, 981
FERRARI Francesco	979
FERRARI Giacomo	979
GAIANI	978, 980
GENCO	978
GIANCANE	979, 981
GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	980
VECELLIO	979

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Corbellini, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Gaiani, Garlato, Genco, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spasari e Vergani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Spataro è sostituito dal senatore Vecellio.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Giglia.

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Vecellio: « Determinazione dei casi di obbligatorietà dell'impianto d'ascensori per trasporto di persone » (1636)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Vecellio: « Determinazione dei casi di obbligatorietà dell'impianto d'ascensori per trasporto di persone ».

DE UNTERRICHTER, relatore. Onorevoli senatori, il dibattito svoltosi nelle

precedenti sedute sul testo che ci sta dinanzi ha messo in luce, senza possibilità di dubbio, che il principio al quale il provvedimento si ispira è quanto mai opportuno e logico.

Naturalmente, sono state avanzate alcune perplessità riguardanti, soprattutto, la dizione delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo unico e devo anch'io ammettere che forse è bene, come proposto da più parti, arrivare alla soppressione di tali punti.

Il senatore Gaiani ha inoltre proposto di limitare l'obbligatorietà dell'ascensore agli immobili con almeno quattro piani sopraelevati; a questo proposito, devo obiettare che sarebbe più chiara la dizione da me proposta che si riferisce a « tre piani oltre il piano terreno ».

Questa dizione, infatti, mi sembra più precisa e tale da non dar luogo ad errate interpretazioni della norma come, invece, si potrebbe verificare adottando la soluzione proposta dal senatore Gaiani.

C'è ancora da aggiungere che l'obbligo di cui trattasi deve prevedere l'impianto di un ascensore capace di trasportare almeno quattro persone; risponderei invece negativamente a quanti hanno ventilato la necessità che tali ascensori siano tanto ampi da poter trasportare, ad esempio, una lettiga.

Non mi pare infatti opportuno imporre un'installazione tanto costosa; vuol dire che, nei casi in cui se ne avvertirà la necessità, ciò potrà essere fatto; ma, nel testo del disegno di legge, non si può prevedere questo impianto in modo obbligatorio.

Altrettanto contrario sarei alla proposta del Governo di imporre, nei fabbricati con più di sei piani, un ascensore nonché un vano destinato ad un secondo ascensore da installarsi in un momento successivo, in quanto non ritengo questa norma veramente utile.

G A I A N I . Sarei dell'avviso di lasciare una maggiore elasticità di scelta a chi dovrà costruire le nuove abitazioni e si potrà trovare, per esempio, nell'impossibilità finanziaria di dotarle dell'impianto d'ascensori.

Pertanto, sarei più favorevole alla dizione « quattro piani sopraelevati » che non a quella proposta dall'onorevole relatore; in tal

modo, tutte le case con quattro piani avranno l'ascensore ma, nel caso che il costruttore non abbia i mezzi per questo impianto, potrà ugualmente realizzare la costruzione diminuendola però di un piano.

G E N C O . Premesso che sono favorevole al provvedimento in esame, mi domando tuttavia se sarà sempre possibile imporre l'obbligo dell'impianto d'ascensore in fabbricati modesti, e ce ne sono tanti, pure se questi abbiano quattro piani.

Porto un esempio: in questi giorni, mi sono occupato, a Bari, di un fabbricato il cui fronte stradale è di soli 7 metri, perchè è compreso tra due altri edifici, ma il cui numero di piani è, per l'appunto, di quattro.

Si tratta di una costruzione molto modesta, di proprietà di persone di limitate disponibilità finanziarie le quali non hanno certo la possibilità di affrontare la spesa dell'impianto di un ascensore. Ebbene, in tutti questi casi, come ci si dovrà regolare? Si dovrà rinunciare a costruire una casa per l'impossibilità di dotarla di un ascensore?

Vorrei, in secondo luogo, richiamare all'attenzione dell'onorevole Sottosegretario una questione che ho già fatto presente in una precedente seduta. A mio avviso, dovrebbe essere modificato il decreto ministeriale che prevede, tra le caratteristiche di lusso di una costruzione, l'installazione di un ascensore.

Questa disposizione deve essere modificata perchè non è più rispondente alle esigenze della vita moderna e mi auguro che l'onorevole Sottosegretario si voglia fare interprete di questa mia richiesta nella sede più opportuna.

D E U N T E R R I C H T E R , relatore. Vi pregherei di considerare, onorevoli senatori, che se vogliamo veramente fare qualcosa di utile dobbiamo stabilire delle norme precise e innovative rispetto alle attuali e, per questa ragione, insisto nel dire che l'obbligo dell'ascensore deve essere previsto per le case che abbiano tre piani oltre il piano terreno, cioè, un quarto piano.

Per quel che riguarda le osservazioni fatte dal senatore Genco, ritengo che, in ogni provvedimento di legge, si debba guardare

ai problemi in termini generali e non riferendosi a situazioni particolari.

Inoltre, ricordo che l'articolo unico in esame stabilisce esso stesso che la presenza di ascensori non è più considerata caratteristica di lusso per la classificazione delle abitazioni, come ora dispone il decreto ministeriale 4 dicembre 1961. Pertanto, il senatore Genco dovrebbe essere del tutto tranquillizzato e ritenere superflua ogni sua preoccupazione al riguardo.

G I A N C A N E . In riferimento alle situazioni di fatto esistenti nel meridione ritengo quanto mai giustificata la proposta del senatore Gaiani che, tra l'altro, è sulla linea delle attuali disposizioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, i quali prevedono l'obbligatorietà dell'ascensore nelle abitazioni con cinque piani.

Noi ora portiamo questo limite a quattro piani, il che mi pare una misura intermedia accettabile.

Nel dire questo, ricordo a me stesso ed ai membri della Commissione il tipo di costruzioni che viene fatto nel sud d'Italia, dove spesso anche la GESCAL si trova in difficoltà volendo dotare gli edifici di questo impianto.

Mi dichiaro pertanto favorevole alla proposta del senatore Gaiani, alla quale, del resto, si è associato anche il rappresentante del Governo.

F E R R A R I F R A N C E S C O . Concordo pienamente con quanto affermato dai senatori Gaiani e Giancane circa l'opportunità di dotare di un ascensore le abitazioni con quattro piani sopraelevati.

Mi permetto, poi, di presentare un emendamento tendente a modificare l'ultimo comma dell'articolo unico nel modo seguente:

« La presenza di ascensori, qualunque sia il numero dei piani, non è considerata caratteristica di lusso per la classificazione delle abitazioni, come ora dispone il decreto ministeriale 4 dicembre 1961 ».

V E C E L L I O . Come presentatore del disegno di legge in discussione sento il do-

vere di esprimere il mio più sentito ringraziamento alla 7^a Commissione ed al Governo per l'accuratezza con la quale queste norme sono state esaminate.

Desidero aggiungere che mai nessun'altra proposta di legge da me presentata o sottoscritta, mi ha dato tante soddisfazioni come questa; infatti, da più parti d'Italia mi sono giunte lettere di plauso per la mia iniziativa e, soprattutto, mi hanno commosso le frasi usate dalla povera gente che, relegata in casa da anni, per l'impossibilità di scendere e salire numerose rampe di scale, attende con ansia l'approvazione del provvedimento. (*Commenti*).

Si tratta dunque di soddisfare vere e proprie necessità, senza contare che l'impianto di un ascensore, in rapporto al costo totale di un fabbricato, non rappresenta che il 2 per cento della spesa.

Nell'augurarmi pertanto che il provvedimento possa al più presto essere approvato non mi resta che ringraziare ancora una volta la Commissione per il lavoro svolto.

F E R R A R I G I A C O M O . Desidererei fornire alla Commissione ulteriori chiarimenti sul significato della dizione « quattro piani sopraelevati », con particolare riferimento a quelle che sono le prescrizioni edilizie seguite nel nord e centro Italia.

In queste regioni, infatti, i piani considerati terreni devono essere sopraelevati da terra non meno di quattro scalini, vale a dire di 70 centimetri circa, e quindi, se ci saranno tre piani costruiti sopra, si avrà un complesso di quattro piani abitabili. A questi immobili dovrà applicarsi l'obbligo di cui trattasi perchè, ripeto, nelle nostre zone si chiama piano terreno anche quello che è in realtà un piano rialzato.

D E U N T E R R I C H T E R , relatore. Ripeto ancora una volta che, se volesse approvare una norma di legge che non si presti ad errate interpretazioni, la Commissione dovrebbe dichiararsi favorevole alla proposta da me avanzata e che, pertanto, mantengo.

Quando noi diciamo « tre piani oltre il piano terra » significa che, negli edifici, rico-

nosciamo un piano terra (da non confondersi con lo scantinato) ed oltre questo ci devono essere tre piani.

Se invece diciamo « quattro piani rialzati », in sostanza, intendiamo dire la stessa cosa, ma potrebbe sempre esserci qualcuno che interpreta la norma nel senso che i quattro piani rialzati sono quelli al di sopra del piano terreno!

Il provvedimento ha dunque un senso se noi stabiliamo qualcosa di preciso, altrimenti è meglio non approvarlo.

G I G L I A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto nel corso dei precedenti dibattiti.

Confermo la posizione favorevole del Governo per quel che riguarda l'impianto di ascensori nelle case con quattro piani sopraelevati, in quanto questa dizione sembra meno suscettibile di quella proposta dal relatore, senatore De Unterrichter, di equivoci interpretativi.

Aggiungo, inoltre, che gli uffici tecnici del Ministero si sono dichiarati favorevoli alla proposta del Governo di dotare le abitazioni con più di sei piani di un secondo vano per l'ascensore, da installarsi in un momento successivo e, pertanto, la tesi sostenuta dal senatore Gaiani mi pare costituisca un contemperamento tra l'esigenza prospettata dall'onorevole relatore e quella auspicata dal Ministero dei lavori pubblici.

Rifacendomi a quanto detto dai senatori Ferrari Giacomo, Giancane ed altri, non vi è dubbio che le caratteristiche delle costruzioni variano da zona a zona; in Sicilia, ad esempio, i « quattro piani sopraelevati » significano un pian terreno, a fior di suolo, e quindi i quattro piani con i quattro balconi; se invece guardiamo alle costruzioni del centro-nord, la situazione è diversa perchè il piano terra è sopraelevato dal piano campagna per mezzo di scalini sotto i quali, eventualmente, vi potrà essere lo scantinato.

La norma in discussione, pertanto, sarà applicata a seconda delle caratteristiche costruttive delle varie zone d'Italia, il che mi sembra cosa logica e naturale.

G A I A N I . Chiedo al rappresentante del Governo un'ultima delucidazione: che cosa significa che si deve prevedere « per ogni scala non di servizio » l'installazione di un ascensore?

G I G L I A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. « Per ogni scala non di servizio » sta a significare « per ogni scala principale ».

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Sulla base della discussione fin qui svolta suggerirei il seguente testo del primo comma dell'articolo unico:

« I progetti per le costruzioni di immobili destinati, anche parzialmente, ad uso di abitazione, devono prevedere, per ogni colonna di appartamenti convergenti su uno stesso pianerottolo ovvero per ogni scala non di servizio, l'installazione di un ascensore, quando l'immobile abbia almeno quattro piani sopraelevati ».

D E U N T E R R I C H T E R , *relatore*. Dichiaro di votare contro questa nuova formulazione del primo comma dell'articolo unico in esame, in quanto ritengo che questa dizione è tale da prestarsi ad errate interpretazioni della norma stessa.

G I G L I A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei che il senatore De Unterrichter abbandonasse la sua posizione pregiudiziale, poichè la dizione più chiara è sempre quella dei quattro piani sopraelevati in quanto contempla ambedue i casi prospettati. È stato sufficientemente chiarito che è sopraelevato anche il piano a 60 centimetri da terra e quindi non vi possono essere dubbi sulla interpretazione della parola: « sopraelevato »; altrettanto non si può dire, invece, per la parola « pianterreno ». Pertanto, qualora adottassimo la formula: « tre piani oltre il pianterreno », faremmo una di quelle leggi che si prestano continuamente a dubbi interpretativi, cavilli, eccetera.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)69^a SEDUTA (14 luglio 1966)

DE UNTERRICHTER, *relatore*. Allora si metta a verbale che i piani dei negozi s'intendono piani sopraelevati!

GIANCANE. Ma non è così!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, do lettura dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo unico, il quale, sulla base della discussione fin qui svolta, risulterebbe del seguente tenore:

« I progetti per le costruzioni di immobili destinati, anche parzialmente, ad uso di abitazione, devono prevedere, per ogni colonna di appartamenti convergenti su uno stesso pianerottolo ovvero per ogni scala non di servizio, l'installazione di un ascensore, quando l'immobile abbia almeno quattro piani sopraelevati ».

DE UNTERRICHTER, *relatore*. Dichiaro di votare contro questo emendamento, perchè la dizione non è chiara.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo unico:

« La capienza di ciascun ascensore non può essere inferiore a quattro persone ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura del terzo comma dello stesso articolo:

« La presenza di ascensori non è più considerata caratteristica di lusso per la classificazione delle abitazioni, come ora dispone il decreto ministeriale 4 dicembre 1961 ».

A questo comma è stato presentato dal senatore Francesco Ferrari un emendamento tendente ad inserire dopo la parola: « ascensori » le seguenti: « qualunque sia il numero dei piani ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, quale risulta a seguito delle modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari